

IVA

Profili IVA del “reward-based crowdfunding”

di **Marco Peirola, Paolo Centore**

Dopo avere esaminato il [trattamento IVA dei modelli operativi di *crowdfunding* con “ritorno finanziario”](#), si affrontano ora i principali profili IVA relativi al “*reward-based crowdfunding*”, che – insieme al “*donation-based crowdfunding*” – costituisce uno dei modelli operativi di **finanziamento** collettivo *on line* con “**ritorno non finanziario**”, caratterizzato dal fatto che i fondi sono erogati a fronte di una **ricompensa in natura**, rappresentata da beni o servizi.

Si tratta, in particolare, di approfondire:

- se la fornitura dei beni o servizi in cambio del finanziamento sia un'**operazione rilevante ai fini IVA**;
- se il finanziamento erogato possa qualificarsi come **pagamento anticipato** dei beni o servizi successivamente forniti all'investitore;
- quale sia la **base imponibile** della fornitura dei beni o servizi ricevuti in cambio del finanziamento;
- se la fornitura dei beni o servizi di “**valore simbolico**” sia soggetta ad un trattamento IVA diverso.

In merito al **primo aspetto**, dato che assumono rilevanza ai fini impositivi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, occorre verificare, da un lato, se il beneficiario sia un “**soggetto passivo che agisce in quanto tale**” e, dall'altro, se sussista un **nesso sinallagmatico** tra i beni e servizi forniti e il finanziamento ricevuto.

A quest'ultimo riguardo, è indispensabile che l'operazione sia inserita all'interno di un rapporto economico che preveda prestazioni reciproche, nel senso che alla cessione o prestazione deve fare riscontro una controprestazione che, all'interno di un determinato rapporto giuridico, trovi la sua causa nella predetta cessione o prestazione. La sussistenza di una **stretta correlazione tra prestazione e controprestazione**, nell'ambito di una determinata pattuizione tra le parti, è stata posta in evidenza dalla Corte di Giustizia, per la quale una cessione o prestazione s'intende effettuata a titolo oneroso, configurando un'operazione soggetta a IVA, soltanto quando fra il fornitore e il cliente intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal fornitore costituisca il **controvalore effettivo** del bene o servizio fornito al cliente (causa C-16/93 del 3 marzo 1994).

Tenuto conto che il beneficiario del finanziamento deve essere un soggetto passivo che agisce

in quanto tale, ad essere rilevante è la nozione contenuta nell'art. 9, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui si considera soggetto passivo chiunque eserciti, in modo **indipendente** e in qualsiasi luogo, un'**attività economica**, a prescindere dallo scopo o dai risultati di tale attività.

Dato, inoltre, che il "*reward-crowdfunding*" è uno strumento finanziario utilizzato soprattutto da *start-up* e PMI innovative, occorre chiedersi se, nella fase iniziale dell'attività, la **soggettività** passiva sussista in capo a tali operatori anche in **assenza di operazioni imponibili**.

Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia, in particolar modo con riguardo all'esercizio del diritto di **detrazione dell'IVA sulle spese propedeutiche all'attività d'impresa**. Secondo la Corte, le attività economiche che qualificano l'operatore come soggetto possono consistere in vari atti consecutivi e, in ogni caso, gli atti preparatori, come quelli diretti a procurarsi i mezzi per esercitare siffatte attività, **fanno parte integrante delle attività economiche** (causa C-268/83 del 14 febbraio 1985). Di conseguenza, colui che acquista beni e servizi ai fini dell'esercizio di un'attività economica agisce come soggetto passivo anche se i suddetti beni e servizi non sono immediatamente utilizzati nell'ambito della medesima (causa C-97/90 dell'11 luglio 1991) ed, anzi, la soggettività passiva non viene meno, sicché la detrazione operata "a monte" risulta acquisita, neppure nell'ipotesi in cui, successivamente alle spese sostenute, si decida di **non** passare alla **fase operativa**, abbandonando il progetto o mettendo l'impresa in **liquidazione** (causa C-110/94 del 29 febbraio 1996).

In merito al **secondo aspetto** considerato, cioè se il finanziamento erogato possa qualificarsi come pagamento anticipato dei beni o servizi successivamente forniti all'investitore, occorre osservare che, nella maggior parte dei casi, quest'ultimo riceve la ricompensa – sotto forma di beni o servizi – in un **momento successivo** rispetto a quello in cui ha erogato il finanziamento. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, il **pagamento anticipato**, in tutto o in parte, del corrispettivo implica che la cessione o prestazione si consideri effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento e che in tale momento la relativa imposta diventi esigibile (art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, corrispondente all'art. 65 della Direttiva n. 2006/112/CE), la Corte di Giustizia ha affermato che, affinché l'IVA sia esigibile senza che la cessione o prestazione sia stata già effettuata, è necessario che tutti gli elementi della futura operazione siano già **noti** e, dunque, che, al momento del pagamento dell'acconto, i beni o servizi siano **specificamente individuati** (cause riunite C-254/14 e C-289/14 del 23 dicembre 2015).

Nel caso di specie, ciò significa che l'incasso del finanziamento determina l'esigibilità dell'IVA se i beni o servizi sono noti e non, invece, allorché gli stessi siano **individuati in modo generico** (causa C-107/13 del 13 marzo 2014).

Passando ad esaminare il **terzo aspetto**, legato alle modalità di determinazione della base imponibile della fornitura dei beni o servizi ricevuti in cambio del finanziamento, nonostante il finanziamento sia erogato al beneficiario non direttamente dall'investitore, ma per mezzo dell'intermediario che gestisce la piattaforma *on line* di raccolta dei capitali, la base imponibile

è pari all'**importo complessivo del finanziamento** (causa C-353/00 del 13 giugno 2002). La **commissione** di intermediazione eventualmente pagata si considera, pertanto, riferita ad una **autonoma operazione** (causa C-18/92 del 25 maggio 1993).

L'**ultimo profilo** da analizzare è quello dei riflessi IVA del finanziamento erogato a fronte di beni o servizi di "**valore simbolico**", cioè non in linea con il loro valore di mercato.

Sulla base delle indicazioni della giurisprudenza unionale, l'operazione mantiene carattere oneroso – ed è quindi soggetta a IVA – indipendentemente dal risultato, nel senso che è irrilevante la circostanza che il prezzo di vendita dei beni o servizi sia **superiore o inferiore al loro prezzo di acquisto o di costo** (causa C-103/09 del 22 dicembre 2010). Con specifico riguardo all'esercizio della detrazione, la Corte UE ha però affermato che, **salvo il caso in cui il prezzo di vendita sia puramente simbolico**, la detrazione compete in misura integrale e non in proporzione alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto o di costo e sempreché non vi sia abuso o evasione (causa C-267/15 del 22 giugno 2016); quindi, laddove il minore prezzo sia **ragionevolmente giustificato o giustificabile**.

In linea con quanto prospettato dal Comitato IVA nel **Working Paper** n. 836 del 6 febbraio 2015, può ritenersi che il finanziamento erogato dall'investitore **non** rappresenta il **corrispettivo** dei beni o servizi ricevuti dal beneficiario se di valore pressoché **nullo** o, comunque, del tutto slegato all'importo del finanziamento concesso.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione: